

<p style="text-align: center;"><b>PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ IN DEROGA</b> <b>DI CUI ALL'ART. 272, COMMI 1 e 2 DEL D.LGS. n. 152/06 e ss.mm.</b></p>
---

**A. CAMPO DI APPLICAZIONE**

**A1 Impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1)**

1. I gestori di stabilimenti in cui sono presente "**esclusivamente**" impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., devono rispettare i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti per tali tipologie dai piani e programmi o dalle normative di cui all'art. 271, commi 3 e 4, qualora previsti. Gli stessi **non sono tenuti a comunicare all'autorità competente** la data di messa in esercizio degli impianti o di avvio dell'attività salvo nei casi previsti al successivo comma 2.
2. Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento con impianti o attività di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., ovvero, soggetta ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 2 dello stesso decreto, **la ditta deve darne comunicazione** utilizzando la modulistica predisposta dal servizio competente. Qualora la ditta sia già autorizzata ai sensi dell'art. 269 (procedura ordinaria), l'autorità competente aggiorna l'atto autorizzativo con indicazione dei nuovi punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni, qualora previsti.

**A2 Impianti ed attività soggetti all'autorizzazione di carattere generale (art. 272 comma 2)**

1. Le autorizzazioni di carattere generale riguardano esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituiscono ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione e all'esercizio di impianti/attività.
2. Fermo restando quanto stabilito nel successivo punto 5, possono aderire alle autorizzazioni di carattere generale i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e/o le attività elencate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., utilizzando la modulistica predisposta dal servizio competente.
3. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco sopra citato, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco stesso.
4. I gestori degli impianti o delle attività di cui al predetto elenco, per le quali sono state adottate autorizzazioni di carattere generale, possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti nelle autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di autorizzazioni generali è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali. In caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata.
5. Negli stabilimenti dotati di un'autorizzazione ordinaria ex articolo 269 è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previste nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione. In via preliminare, in attesa di individuare i requisiti e le condizioni sopra richiamate, negli stabilimenti già autorizzati in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 è consentito aderire all'autorizzazione di carattere generale riportata alla lett.ra hh) dell'allegato I al D.P.R. n.

59/2013, riferita all'attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche. In tal caso l'autorizzazione di carattere generale assumerà la durata prevista per l'autorizzazione ordinaria.

6. Le autorizzazioni di carattere generale non si applicano alle attività di *"Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg"*. Tali attività devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06.
7. Ai sensi dell'art. 272, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, le autorizzazioni generali non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricomprese nelle autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
8. Le autorizzazioni di carattere generale non si applicano, altresì, alle attività soggette all'art. 275 del D.Lgs. n. 152/2006 con consumo di COV (composti organici volatili) superiore alle soglie di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del citato decreto legislativo.
9. Sono escluse dal regime degli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06, le lavorazioni meccaniche dei metalli (allegato IV parte I lett.ra a) e parte II lett.ra oo) alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.), che non utilizzano olii emulsionabili e sviluppano polveri secche.

## **B. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI ADEGUAMENTO**

1. Le autorizzazioni di carattere generale hanno la validità di **anni 15 (quindici)** a partire dalla data di pubblicazione delle rispettive delibere di Giunta Regionale di presa d'atto e/o di adozione e riguardano esclusivamente le emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. L'autorità competente provvede al loro rinnovo ogni 15 anni.
2. Le predette autorizzazioni si applicano a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di **anni 15 (quindici)** successivi all'istanza di adesione stessa; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.

## **C. PRESCRIZIONI GENERALI**

1. L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico - gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione di carattere generale.
2. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
3. L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.lgs. 152/06 e ss.mm..
4. L'autorità competente si avvale di ARPA Molise per la verifica del rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione di carattere generale.

## **D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La ditta può procedere ad **installare o trasferire** l'impianto non prima di **45 (quarantacinque) giorni** dalla data di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando la modulistica predisposta dal servizio competente. Trascorso tale periodo l'esercente, almeno **15 (quindici) giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al Servizio competente della Regione Molise, al Comune competente e all'ARPA Molise. Il termine massimo per la messa a regime degli stessi è stabilito in **3 (tre) mesi** a partire dalla data di messa in esercizio. Qualora durante tale fase si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine sopra citato, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato tale necessità nonché il nuovo

termine per la messa a regime. La proroga si intenderà concessa qualora la Regione Molise non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

2. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo, l'esercente l'attività non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio. In tal caso l'esercente dovrà trasmettere al Servizio competente della Regione Molise, al Comune competente e all'ARPA Molise i referti analitici entro 90 (novanta) giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale.
3. L'istanza di adesione, da formulare attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dal servizio competente, dovrà essere trasmessa al SUAP competente per territorio (per le piccole e medie imprese) per il successivo inoltro alla Regione Molise e agli altri Enti competenti. In caso di grandi imprese e/o Enti pubblici l'istanza dovrà essere prodotta direttamente alla Regione Molise.
4. L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
5. In caso di **modifica** dell'impianto o dell'attività, la ditta deve effettuare apposita domanda, attraverso la modulistica su richiamata, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della modifica, allegando l'eventuale documentazione richiesta. La modifica non comporta variazioni alla durata dell'autorizzazione.
6. L'impresa è tenuta a conservare in stabilimento, a disposizione delle Autorità preposte al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione Molise per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale o, in alternativa, copia della determinazione dirigenziale di presa d'atto rilasciata dal Servizio regionale competente, le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, preferibilmente in formato digitale (supporto CD) e le schede tecniche degli impianti d'abbattimento.

#### **E. PRESCRIZIONI TECNICHE**

L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche riportate nelle corrispondenti autorizzazioni di carattere generale.